



Seduta del

28 febbraio 2017

Comunicata il

2 marzo 2017

Protocollo n.

184

Incarico Claus

concernente la reintroduzione della classe introduttiva nel Cantone dei Grigioni

Risposta del Governo

Per natura, non tutti i bambini seguono il medesimo sviluppo. Al momento dell'ammissione a scuola presentano livelli di sviluppo e presupposti di apprendimento differenti. Fino all'anno scolastico 2012/13, presso alcuni grandi enti scolastici gli allievi che per svariate ragioni non erano ancora completamente pronti per le sfide poste dalla scuola venivano scolarizzati in classi introduttive separate. Questo significava che svolgevano la 1^a classe elementare sull'arco di due anni scolastici. La classe introduttiva aveva l'obiettivo di consentire agli allievi di avere una carriera scolastica regolare tramite questo tempo di apprendimento supplementare inserito all'inizio della scolarità.

Le classi introduttive erano considerate classi ridotte, le quali, in quanto forma di scolarizzazione separativa nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia, non sono più previste dalla legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000). Conformemente alla legislazione vigente in materia di scuola, esistono diverse misure di promozione in relazione al passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare. Da un lato, nel quadro della promozione integrativa (PI), gli enti scolastici offrono ai singoli allievi un sostegno individuale nell'apprendimento conforme al loro bisogno educativo speciale. D'altro lato esiste la possibilità di differire l'ammissione a scuola, rispettivamente di svolgere un ulteriore anno di scuola dell'infanzia al fine di permettere al bambino di maturare.

Una reintroduzione della classe introduttiva potrebbe andare a beneficio della promozione di singoli bambini ancor più adeguata alle loro esigenze. La prassi precedente ha mostrato che una parte degli allievi che avevano frequentato la classe in-

troduttiva è poi stata in grado di affrontare con successo la rimanente scolarità senza bisogno di educazione speciale. Tuttavia, in caso di eventuale reintroduzione della classe introduttiva dovrebbero essere tenuti in considerazione anche alcuni aspetti risultanti dal contesto mutato. Da un lato, tenuto conto delle alternative oggi esistenti, il gruppo di destinatari per i quali la vecchia classe introduttiva rappresentava una buona misura di promozione è ridotto. Ad esempio, gli allievi con difficoltà in singoli settori o con difficoltà di apprendimento o di comportamento complesse, quelli che beneficiano di un'istruzione scolastica speciale integrativa come pure quelli che presentano una necessità di promozione a seguito di alloglossia non rientrano nel gruppo di destinatari di una nuova classe introduttiva. Tutti loro hanno diritto di seguire le lezioni di una classe regolare con una corrispondente promozione individuale. D'altro lato la classe introduttiva può costituire uno strumento supplementare che va a integrare le misure di promozione esistenti. Si deve tuttavia ritenere che questa offerta supplementare causerà costi supplementari non indifferenti a carico in primo luogo degli enti scolastici.

Quale misura alternativa, gli enti scolastici potrebbero tra l'altro prendere in considerazione la gestione di cosiddette classi combinate. Queste sono sezioni miste nelle quali prima e seconda classe seguono le stesse lezioni e che permettono all'insegnante di tenere maggiormente conto dell'eterogeneità dei livelli di sviluppo degli allievi al momento dell'ammissione a scuola. A questo proposito si dovrebbe esaminare se all'interno delle strutture regolari esistenti potrebbero essere adottate misure per promuovere adeguatamente i bambini che hanno bisogno di più tempo all'inizio della loro scolarità.

Il Governo è disposto ad accogliere il presente incarico ai sensi delle considerazioni. Nel corso dell'esame relativo alla reintroduzione della classe introduttiva nonché di varianti di attuazione alternative si dovrà tenere conto sia del bisogno educativo speciale degli allievi, sia delle esigenze degli enti scolastici nonché di eventuali conseguenze finanziarie.



In nome del Governo

La Presidente:

B. Janom Steiner

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen